



COMUNE DI PONTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza XX Settembre n. 1 – 15010 PONTI (AL)

Tel. 0144596142 - Fax 0144596273

Mail: info@comune.ponti.al.it PEC: ponti@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 5 del 30/05/2025

REVOCA ORDINANZA DI DIVIETO D'USO E CONSUMO DELL'ACQUA AD USO POTABILE E ALIMENTARE

VISTA la precedente Ordinanza n. 4 del 17/05/2025 con all'oggetto "Divieto d'uso e consumo dell'acqua ad uso potabile e alimentare;

VISTA la comunicazione dell'ASL AL – Dipartimento di Prevenzione SC S.I.A.N. - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Alessandria, ad oggetto "*Acque potabili – non conformità parametro Mercurio in acqua campionata da rete idrica Acquedotto Valle Bormida – Proposta revoca Ordinanze contingibili e urgenti emesse dai Comuni di Castelletto d'Erro (O.S. n. 5/2025 del 17/05/2025), Montechiaro d'Acqui (O.S. n. 5/2025 del 17/05/2025), Ponti (O.S. n. 4 del 17/05/2025) pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente n. 1.466 del 30/05/2025;*

VALUTATO che sussistono le garanzie per la revoca dell'Ordinanza succitata (n. 4 del 17/05/2025);

VISTO l'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 4 DEL 17/05/2025 CON ALL'OGGETTO "DIVIETO D'USO E CONSUMO DELL'ACQUA AD USO POTABILE E ALIMENTARE;

DISPONE

la trasmissione via PEC della presente ordinanza:

- Al Comando Carabinieri di Bistagno
- Alla Polizia Municipale dell'Unione Montana Suol d'Aleramo
- Alla Protezione Civile di Acqui Terme
- All'ASL AL Dipartimento di Prevenzione S.C. S.I.A.N.
- All'AMAG Reti Idriche SPA
- EGATO6 Alessandrino
- Gestione Acqua SPA
- Prefettura di Alessandria
- Regione Piemonte – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare

INFORMA

La presente ordinanza sarà esecutiva a decorrere dalla data odierna, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e portata a conoscenza della cittadinanza con i necessari mezzi di informazione.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7/8/1990, n.241 si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 6/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla residenza municipale, 30/05/2025

IL SINDACO

F.to Dott. POGGIO Antonella Giuseppina

